



Ministero dell'Istruzione del Merito

Istituto Comprensivo
Beato Don Pino Puglisi



Corso San Marco n° 59 - 90030 Villafrati (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824

☎ 091/6172589-6851027 - www.icvillafratimezzojuso.edu.it - paic817007@istruzione.it - paic817007@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2023/24

DEFINITIVO

Il giorno ventidue del mese di aprile alle ore dieci, nel locale Ufficio di Presidenza, a seguito di parere favorevole del Collegio dei revisori espresso con verbale n. 2 del 12 aprile 2024 senza rilievi, viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo Beato Don Pino Puglisi fra

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Concetta Buttiglieri

PARTE SINDACALE

RSU

Anna Maria Calè

Biagio Battaglia

Onofrio Salvatore Tripo

Rappresentante Territoriale (Cisl)

Nicolò Cannizzaro

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

(CCNL/2019-21 artt. 4-9 e 30-31)

Art. 3 - Competenze degli OO.CC. e del Dirigente

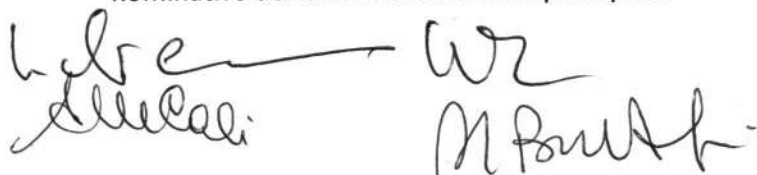
Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto si rispettano le competenze degli OO.CC. e del Dirigente, in base alle vigenti norme di legge.

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto è lo strumento per costruire relazioni stabili tra scuola e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti (CCNL/2019-21 art. 4 c. 1).
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali (CCNL/2018 art. 4 c. 2):
 - si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati a vantaggio della collettività;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa;
 - si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro.
3. Le relazioni sindacali si articolano nei seguenti istituti (CCNL/2019-21 art. 4 c. 4):
 - a) Informazione (CCNL/2019-21 artt. 5 e 30 c. 10)
 - b) Confronto (CCNL/2019-21 artt. 6 e 30 c. 9)
 - c) Contrattazione collettiva integrativa (CCNL/2019-21 artt. 8 e 30 c. 4)

Art. 5 - Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali aventi titolo (CCNL/2019-21 art. 5 c. 1).
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa (CCNL/2019-21 art. 5 c. 2).
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui al comma 1 di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte (CCNL/2019-21 art. 5 c. 3).
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali si preveda il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione (CCNL/2019-21 art. 5 c. 4).
5. Sono altresì oggetto di sola informazione, almeno 5 giorni prima dell'adozione, gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. 165/2001 ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni del personale nonché le materie di cui all'art. 5 c. 2 del medesimo d.lgs. 165/2001 (CCNL/2019-21 art. 5 c. 5).
6. I soggetti sindacali di cui al comma 1 ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa (CCNL/2019-21 art. 5 c. 6).
7. Nella scuola l'informazione è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno (CCNL/2019-21 art. 5 c. 7).
8. Sono oggetto di **informazione**, a livello di istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 5 comma 6 e dell'art. 30 comma 10 del CCNL 2019-21, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - b1. la proposta di formazione delle classi e degli organici
 - b2. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei
 - b3. i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

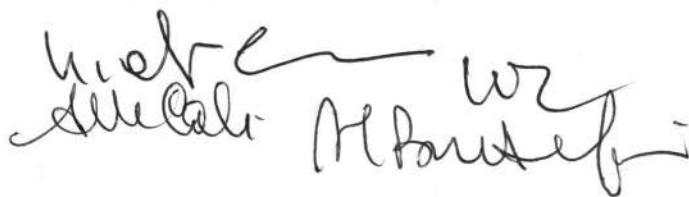


Art. 6 – Confronto

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare (CCNL/2019-21 art. 6 c. 1).
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 10 giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse (CCNL/2019-21 art. 6 c. 2).
3. Sono oggetto di **confronto**, a livello di istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 30 comma 9 del CCNL 2019-21:
 - b1. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
 - b2. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo e ATA;
 - b3. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - b4. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
 - b5. I criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
 - b6. I criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

Art. 7 – Contrattazione collettiva integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL ed è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti (CCNL/2019-21 art. 8 c. 1).
2. Per quanto attiene alla durata delle trattative e all'eventuale mancato accordo si applicano le norme previste all'art. 8 del CCNL/2019-21.
3. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi (CCNL/2019-21 art. 8 c. 9).
4. La scuola è tenuta a trasmettere, per via telematica, all'A.Ra.N. ed al CNEL, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti, ai sensi del CCNL/2019-21 art. 8 c. 6 o 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
5. La contrattazione collettiva integrativa, a livello di istituzione scolastica, si svolge tra il dirigente scolastico e, per la componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL vigente, che costituiscono la parte sindacale (CCNL/2019-21 art. 30 c. 2).
6. Sono oggetto di **contrattazione integrativa**, a livello di istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 8 e 30 c. 4 del CCNL/2019-21:
 - c1. I criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c2. I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
 - c3. I criteri per l'attribuzione e la determinazione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lsg. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - c4. I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge 160/2019;
 - c5. I criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;

Handwritten signatures in black ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

- c6. I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - c7. I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - c8. I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - c9. I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
 - c10. Il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
 - c11. I criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM 63 del 5 aprile 2023 (tutor e orientatori scuole superiori 2° grado).
7. È inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.

Art. 8 - Rapporti tra RSU e Dirigente

- 1. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
- 2. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
- 3. Non si procede alla stesura del processo verbale per tutti gli incontri a meno che una delle parti non lo richiede; si sottoscrive il processo verbale tra il D.S. ed R.S.U. e OO.SS., raggiunto l'accordo della ipotesi di contratto collettivo integrativo e di successiva stipula.
- 4. Entro il primo periodo dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare, in assenza si confermano quelle dell'a.s. precedente.

Art. 9 - Attività e criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali

- 1. I diritti sindacali che la RSU può esercitare autonomamente sono (art. 5 AQ 7.8.1998): uso di un locale, uso di una bacheca, convocazione di assemblea, uso di permessi retribuiti.
- 2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale (art. 3 CCNQ 7.8.98), situata nel corridoio adiacente agli uffici di Presidenza e Segreteria della sede centrale e su un apposito spazio nel sito internet della scuola. La gestione della stessa è di competenza esclusiva degli utilizzatori. La gestione di eventuali richieste e avvisi di altre organizzazioni sindacali sono di competenza dell'ufficio di segreteria.
- 3. La RSU potrà chiedere al dirigente scolastico di inoltrare comunicazioni, informative varie, etc... al personale docente e Ata.
- 4. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un'aula del plesso centrale, concordando con il Dirigente di volta in volta lo spazio disponibile.
- 5. Il Dirigente trasmette alla RSU e, ove designati, ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
- 6. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a **25 minuti e 30 secondi** per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- 7. Considerato che l'organico **2023/24** del personale è di **111 unità** le ore annue a disposizione per le RSU ammontano a: **47 ore e 10 minuti**.
- 8. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno un giorno di anticipo.
- 9. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ del 2017 per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. Per tali permessi, in base al CCNL/2019-21 all'art. 30 c. 4 lett. c5), si concorda la fruibilità con un preavviso da inoltrare al dirigente scolastico di tre giorni al fine di garantire la funzionalità dell'attività lavorativa.

h. c. w.
Autore *M. P.*

Art. 10 – Assemblee sindacali

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL/2019-21 di comparto, cui si rinvia integralmente, e dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.
2. Le disposizioni di cui all'art. 31 del CCNL/2019-21 si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui agli artt. 11 e 16 del CCNL/2019-21.
3. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
4. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo se si svolge durante l'orario di lezione, 3 giorni prima negli altri casi (termine generale previsto dall'art. 2 CCNQ 7.8.1998). Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola. La comunicazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere affissa nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo fisico o telematico della scuola interessata.
5. Non si possono tenere assemblee nelle ore in cui si svolgono esami o scrutini finali, nonché le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
6. L'assemblea può durare al massimo 2 ore. Se sono coinvolti i docenti, in orario di lezione, si deve svolgere alle prime o alle ultime ore di lezione. Mentre se si tratta di assemblea sindacale dedicata al solo personale ATA, si può svolgere in qualsiasi momento all'interno dell'orario di funzionamento della scuola.
7. La RSU, nel suo complesso e non i singoli componenti, o il sindacato possono convocare al massimo due assemblee al mese in giorni diversi. Se si svolgono assemblee per ciascuna categoria di personale (docente o ATA) il limite si riferisce alla singola categoria.
8. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; la dichiarazione individuale di partecipazione va espressa in forma scritta con un preavviso di 48 ore dalla data dell'assemblea, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
9. Con specifica circolare possono essere disposte modalità diverse di comunicazione della dichiarazione individuale di partecipazione (direttamente in segreteria o per il tramite del responsabile di plesso).
10. Il dirigente può cambiare l'orario delle lezioni al fine di ottimizzare l'impiego del personale che non partecipa all'assemblea.
11. La dichiarazione individuale fa fede ai fini del computo del monte ore ed è irrevocabile.
12. Il dirigente scolastico può rifiutare la partecipazione solo a chi ha superato le 10 ore.
13. Il tempo impiegato per recarsi nel luogo dell'assemblea e tornare a scuola è conteggiato nel monte ore. Per le distanze fra i plessi del nostro istituto si stabilisce un tempo massimo di spostamento pari a 30 minuti complessivi (fra andata e ritorno). Mentre per le assemblee territoriali è stabilito un tempo convenzionale di 60 minuti complessivi (fra andata e ritorno) ai sensi del CCIR 21/09/2004.
14. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
15. Nel caso di assemblee territoriali, la cui distanza fra luogo di svolgimento e luogo di lavoro lo giustifichi, il personale ATA può non riassumere servizio alla fine dell'assemblea purché garantisca la pulizia dei plessi prima del rientro delle attività didattiche. In caso contrario il servizio non prestato dopo l'assemblea sarà considerato permesso breve e il servizio potrà essere svolto da altre unità di personale.
16. Per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente si sospendono le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno richiesto di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
17. Nel caso di assemblee territoriali si applicano le norme specifiche previste dal Contratto Collettivo Integrativo Regionale del 21/09/2004 sulle assemblee, compreso quelle relative allo svolgimento delle attività didattiche per cui si considera convenzionalmente riportato alle ore 8:30 l'inizio delle attività ed alle ore 13:30 il termine delle medesime (art. 3 comma 5 CCIR).
18. Nel caso invece di assemblee d'istituto l'orario di lezione giornaliero non può essere compresso e rimane invariato con esclusione delle sole ore previste per l'assemblea. Pertanto, stante la diversità dell'orario di uscita per i diversi ordini di scuola e per le diverse attività (mensa, tempo normale, tempo pieno, indirizzo musicale...), per arrecare minor disagio si conviene di tenere tali assemblee nelle prime ore di lezione, salvo specifiche situazioni da valutare caso per caso.

hief
stucali

WZ
me Bontafu

19. Il personale docente che non aderisce all'assemblea, nei casi di sospensione dell'attività didattica, rimane a disposizione, nello stesso plesso o in altro più vicino aperto, per le ore previste dal proprio orario giornaliero. In quest'anno scolastico, e comunque, fino al termine dell'emergenza da Covid-19, il personale rimane presso il proprio domicilio ma sempre a disposizione per eventuale servizio.
20. Qualora l'assemblea riguardi solo o anche il personale ATA si concorda, ai sensi del CCNL/2019-21 art. 30 c. 4 lett. c10), di osservare le seguenti disposizioni, tenendo conto del CCNL/2019-21 art. 31 c. 9 lett. b):
- a) nei plessi in cui la partecipazione del personale ATA è totale le attività didattiche saranno sospese (il DS stabilirà, con la contrattazione d'istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale).
 - b) nei plessi in cui la partecipazione del personale ATA è parziale saranno mantenute le attività didattiche per le sole classi per le quali sono garantite le condizioni minime di vigilanza e sicurezza, su disposizione del dirigente scolastico;
 - c) nel plesso centrale sono in ogni caso assicurati i servizi relativi alla vigilanza all'ingresso alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea con la presenza di almeno un collaboratore scolastico e di un assistente amministrativo;
 - d) il personale collaboratore che assicurerà i servizi di vigilanza e al centralino sarà scelto con priorità fra quello che non ha aderito all'assemblea e, in subordine, fra tutti gli altri sempre assicurando una turnazione equa;
 - e) il personale ATA che non partecipa all'assemblea e non è coinvolto nei servizi di cui al comma c) rimane nella propria sede salvo diversa disposizione.

Art. 11 – Sciopero e prestazioni indispensabili

1. Ai sensi del CCNL/2019-21 art. 30 c. 5 i contingenti minimi del personale in caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica.
2. In data 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto fra l'ARAN e le OO.SS. un Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca. Tale accordo è stato valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia ed è entrato in vigore con la pubblicazione nella G.U., serie generale n. 8 del 12 gennaio 2021.
3. La nuova norma vigente ha previsto alcuni adempimenti per le scuole contenuti negli artt. 3 (Contingenti di personale) e 10 (Norme da rispettare in caso di sciopero). Fra questi il Protocollo d'intesa fra Scuola e OO.SS., stipulato in data 9 febbraio 2021 dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisa Inglima e dalle OO.SS. provinciali presenti (Fabio Cirino per Flc Cgil, delegato Nicolò Cannizzaro per la Cisl Fsur, delegato Pennacchio Rosa per Snals Confsal, Giuseppe La Mantia per Anief). Tale protocollo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dell'Istituzione scolastica. Attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle, nel quadro delle disposizioni previste dall'Accordo del 2/12/2020 sopra citato.
4. Per i relativi adempimenti si rimanda all'Accordo del 2/12/20, al Protocollo d'intesa del 9/2/21 e alle precisazioni seguenti.
5. Il personale docente non scioperante è reperibile alle ore 8.00 e presta il suo servizio secondo le indicazioni della presidenza, anche cambiando orario e classe senza superare il monte ore previsto dal proprio orario giornaliero.
6. Nel caso in cui non si abbiano indicazioni preventive certe relative alla quota di personale che aderisce allo sciopero, il servizio del personale che non partecipa allo sciopero può essere organizzato in modo da assicurare la vigilanza sugli alunni eventualmente presenti.
7. Il personale non scioperante presta servizio nei plessi/sedi di assegnazione; nel caso in cui, a causa dello sciopero, il plesso/sede di assegnazione risulti chiuso, il personale presta servizio nella sede centrale o in altri plessi/sedi funzionanti.
8. Il personale docente non scioperante assegnato a classi o alunni in sostituzione di colleghi assenti per sciopero svolge esclusivamente compiti di vigilanza sugli alunni; in assenza degli alunni il predetto personale svolge compiti individuali connessi con la funzione docente.


Dott.ssa Inglima


M. Sant'Albino

TITOLO III – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(CCNL/2019-21 art. 30 c. 4 lett. c1)

Art. 12 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

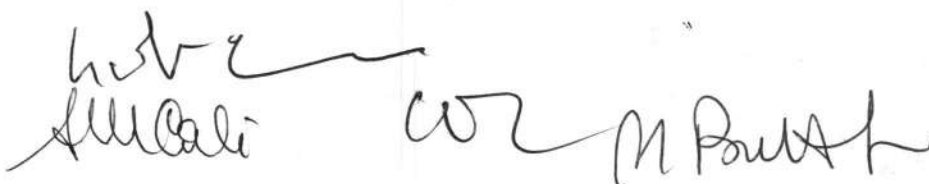
1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente; qualora sia necessario, il rappresentante può essere indicato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Il RLS è una figura obbligatoria (Dlgs 81/2008) ed eletta o designata dalla RSU al suo interno o, in mancanza, tra i lavoratori della scuola
3. Si tratta di una funzione sindacale e non può essere retribuita.
4. Nelle scuole fino a 200 dipendenti si elegge un solo rappresentante.
5. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto.
6. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
7. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
8. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ed in particolare ha diritto:
 - a 40 ore annue di permessi retribuiti;
 - a 32 ore di formazione in orario di servizio, che diventano 8 per l'aggiornamento annuo;
 - all'informazione su tutte le materie che attengono alla sicurezza sul luogo di lavoro;
 - alla consultazione sulla designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP, addetti all'antincendio, al pronto soccorso ecc...);
 - alla riunione periodica (almeno una l'anno);
 - all'accesso ai documenti in materia di sicurezza ed in particolare a quelli sulla valutazione dei rischi, sullo stato degli infortuni all'interno della scuola e a ogni altro documento attinente l'igiene e la sicurezza.

Art. 13 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
2. Il RSPP svolge ordinariamente i seguenti compiti:
 - coordina tutte le attività di prevenzione e protezione
 - vigila sul rispetto delle norme definite nel Piano di rilevazione dei rischi
 - tiene i contatti con gli EE.LL. per tutte le esigenze connesse alla sicurezza
 - coordina l'attività delle figure sensibili di plesso
 - gestisce il programma delle esercitazioni di evacuazione dei plessi
3. Al RSPP compete un compenso attinto dai fondi appositamente assegnati dal MIUR o dai fondi destinati alle spese di Funzionamento amministrativo.

Art. 14 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto alla prevenzione incendi
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Le figure sensibili sono designate dal dirigente dopo aver consultato il RLS.
4. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
5. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.



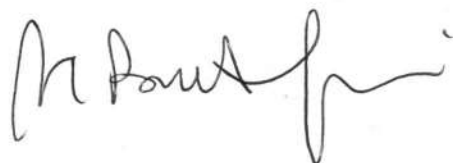
Art. 15 – Attività e criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza

1. Si continuerà ad attuare quanto già previsto dal Responsabile per la Sicurezza e dal Servizio di Prevenzione e Protezione appositamente costituito:
 - Revisione periodica del Documento di valutazione dei rischi, previsto dalla normativa vigente.
 - Individuazione annuale dei responsabili e dell'organizzazione per gli interventi di emergenza (pronto soccorso, incendi, ecc.)
 - Revisione annuale del Piano di evacuazione con realizzazione di due simulate all'anno;
 - Interventi periodici di informazione e formazione verso tutti i dipendenti e verso gli alunni.
 - Rilevazione di tutti i rischi e segnalazione alla Presidenza ed al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, in particolare di quelli che richiedono intervento immediato.
 - Richiesta di interventi agli organi preposti.
 - Suddivisione dei compiti all'interno del SPP.









TITOLO IV – CRITERI ASSEGNAZIONE ALLE SEDI

(CCNL/2019-21 art. 30 c. 9 e artt. 3 c. 5, 11 c. 8, 48 c. 1 CCNI mobilità 2022/2025)

Vengono applicati e condivisi i criteri di cui alla nota informativa dirigenziale prot. 4758 del 06/09/2023 avente per oggetto "Informazione e avvio contrattazione ai sensi dell'art. 5 del CCNL 2016-2018 anno scolastico 2023/2024. Tali criteri tengono conto delle prerogative della contrattazione d'istituto prevista dagli artt. 3 c. 5, 11 c. 8 e 48 c. 1 del CCNI triennale sulla mobilità del 18/05/2022.

Art. 16 - Criteri di assegnazione personale docente ai plessi

1. La distribuzione dei docenti ai plessi – laddove si verificano posti da coprire - terrà conto dei criteri di assegnazione approvati dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei docenti.
2. Per l'assegnazione dei docenti alle classi, in particolare si terrà conto della continuità didattica, della posizione in graduatoria di istituto e di eventuali desiderata espressi da ciascun dipendente, coerenti con la finalità del miglioramento della qualità del servizio e le competenze acquisite di ciascun docente.
3. Il Dirigente può derogare dai suddetti criteri per documentati motivi, fornendo motivazione scritta all'interessato.

Art. 17 - Criteri di assegnazione del personale ATA ai plessi

1. Il personale collaboratore scolastico è assegnato ai plessi tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati in relazione al proprio stato di idoneità o meno alle mansioni.
2. Ai fini dell'assegnazione verranno valutati:
 - a) posizione nella graduatoria d'istituto;
 - b) attitudini e capacità professionali che si possono desumere da esperienze e competenze pregresse;
 - c) presenza nel limite del possibile di non più di una unità di personale con mansioni ridotte per plesso, al fine di garantire la qualità del servizio.









TITOLO V – FLESSIBILITA' ORARIA ATA e ATTIVITA' DOCENTE

(CCNL/2019-21 artt. 30 c. 4 lett. c6, 35, 39-44)

Art. 18 - Chiusura della Scuola nelle giornate prefestive

1. Sulla base di apposita delibera adottata dal Consiglio d'Istituto, la Scuola resterà chiusa nelle giornate prefestive, ricadenti in periodi di sospensione dell'attività didattica, elencate nel predetto atto.
2. Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere reso dal personale ATA con le seguenti modalità:
 - a) recuperi programmati nel corso dell'anno scolastico, anche in anticipo rispetto alle giornate di chiusura; sono ammessi anche recuperi di un'ora settimanale in aggiunta alle 36 ore ordinarie o alle 35 per chi ha diritto alla riduzione;
 - b) compensazione con le ore di lavoro straordinario prestate;
 - c) recuperi successivi, entro il mese di ottobre dell'a.s. successivo (per il personale con rapporto a tempo determinato la compensazione deve avvenire entro il termine del rapporto);
 - d) utilizzo di giornate di ferie.
3. Il personale che è assente per malattia nel periodo che comprende la giornata di chiusura prefestiva non è tenuto al recupero delle ore. Non sono prese in considerazione le eventuali assenze per malattia limitate al solo giorno di chiusura prefestiva. La programmazione dei recuperi dovrà tenere conto delle esigenze di funzionamento dell'Istituto.

Art. 19 - Riduzione orario settimanale a 35 ore (personale ATA)

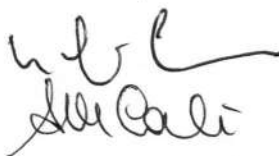
1. Fatte salve eventuali esigenze di servizio che richiedano la prestazione di attività oltre l'orario giornaliero di lavoro e le richieste personali di recupero, l'eventuale personale avente titolo alla riduzione di cui trattasi non può essere coinvolto in una organizzazione di servizio che richieda un orario di lavoro settimanale pari a 36 ore.

Art. 20 - Attività prestate oltre l'orario d'obbligo - Recuperi compensativi del personale ATA

1. Le ore eccedenti saranno prestate da tutto il personale in servizio con eventuale esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92. Questi ultimi potranno, comunque, comunicare, di volta in volta, la loro disponibilità alle prestazioni di cui al comma precedente. Gli interessati segnaleranno la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del fondo di istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi.
2. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con il Direttore SGA, dovrà avvenire nei periodi di sospensione dell'attività didattica o in occasione delle chiusure prefestive dell'anno di riferimento o con altri momenti compatibili con le esigenze di servizio. Alle attività aggiuntive svolte dal personale oltre l'orario di lavoro si farà ricorso esclusivamente per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili, previa disposizione del D.S.G.A.

Art. 21 - Piano delle ferie del personale A.T.A.

1. Entro il 15 Giugno di ciascun anno è adottato il piano annuale delle ferie di tutto il personale ATA, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 del CCNL/2007.
2. Il piano annuale delle ferie terrà conto dei seguenti criteri:
 - a) nei mesi di luglio ed agosto i collaboratori scolastici debbono assicurare la presenza minima di n. 2 unità; fino alla fine degli esami di stato tale presenza minima è fissata in n. 3 unità;
 - b) gli assistenti amministrativi debbono garantire la presenza minima di 1 unità; fino al termine degli Esami di Stato, dovranno essere presenti almeno 2 unità di personale amministrativo;
 - c) il personale fruisce dell'intero periodo di ferie spettanti entro il 31 agosto e in ogni caso il periodo non deve essere inferiore a 15 giorni continuativi;
 - d) Il dipendente può chiedere di rinviare all'anno scolastico successivo alcuni giorni di ferie per motivi personali;
 - e) il rinvio della fruizione ferie richieste, operato dall'Amministrazione per motivi di servizio, deve essere adeguatamente motivato;
 - f) le ferie rinviate vanno fruiti, di norma, entro il 30 aprile dell'anno successivo prevalentemente nei periodi di sospensione dell'attività didattica;

- g) qualora più soggetti appartenenti allo stesso profilo richiedano le ferie nello stesso periodo e vi sia l'impossibilità di soddisfare tutte le domande, si procederà ad una rotazione annuale secondo graduatoria concedendo alternativamente i mesi di luglio ed agosto e garantendo un periodo minimo di 15 giorni lavorativi consecutivi;
- h) l'eventuale variazione del piano delle ferie definito, potrà avvenire solo per straordinarie e motivate (per iscritto) esigenze di servizio, o personali del lavoratore, anche per evitare danni economici ai lavoratori da un lato e disservizi dall'altro;
- i) le domande per le ferie da fruire nei restanti periodi dell'anno vanno presentate con un anticipo di almeno due giorni rispetto alla data di fruizione. Per esigenze straordinarie, quando non può farsi ricorso ai permessi per motivi personali e familiari, le domande possono essere formulate, direttamente al Dirigente Scolastico o al Direttore SGA, per telefono, con obbligo di formalizzazione al rientro in servizio. In tali casi anche l'autorizzazione viene anticipata verbalmente dal Dirigente Scolastico o, per sua delega, dal Direttore SGA.

Art. 22 - Permessi brevi, permessi retribuiti e ferie durante le attività didattiche

1. Salvo casi straordinari di necessità ed urgenza i suddetti permessi potranno essere concessi se richiesti con **almeno due giorni di anticipo** e, per il personale docente, in quanto sia possibile la sostituzione con altro personale in servizio.
2. I permessi brevi potranno avere una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio, fino ad un massimo di 2 ore per il personale docente, ed entro il limite annuo corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento. Il personale docente, in relazione alle esigenze di servizio, è tenuto a recuperare entro i due mesi successivi le ore non lavorate. Il recupero avverrà prioritariamente per le supplenze o per lo svolgimento di interventi integrativi e corsi di recupero con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Per le ore non recuperate per fatto imputabile al docente dovrà essere trattenuta una somma pari alla retribuzione spettante per le ore non recuperate (art. 13 del CCNL 2006-09).
3. Per quanto attiene ai permessi brevi chiesti durante le attività funzionali il CCNL non fornisce indicazioni chiare e considerato che l'attribuzione di tali permessi non è subordinata alla sostituzione con personale in servizio come durante le attività didattiche ordinarie, si prevede:
 - a) per le assenze documentate con certificato medico, nel caso in cui il dipendente abbia reso già al mattino la sua prestazione lavorativa (Orientamento Aran n. 1819 del 02/02/2016), non si prevede il recupero e inoltre non vi sono i presupposti per le decurtazioni economiche di cui all'art. 71 del DL 112/2008 (decreto Brunetta);
 - b) per le assenze per motivi familiari improvvisi, utilizzando i permessi retribuiti e presentando autocertificazione gli stessi non vanno recuperati;
 - c) per le assenze da recuperare con attività organizzative, di cui all'art. 43 comma 13 del CCNL 2019/21, cioè quelle che il dirigente scolastico affida fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica e senza oneri, si prevede che tali attività debbano prima essere specificatamente previste all'interno del presente contratto e stabilite secondo le esigenze scolastiche;
 - d) Rimane sempre possibile la richiesta di "permesso breve"; in tal caso viene verificata la "compatibilità" con le esigenze di servizio (formalmente sempre possibile, tranne i casi di organi collegiali che prevedono il collegio perfetto) ma non sarà possibile disporre il recupero in attività funzionali perché già programmate per l'intero anno. Inoltre non potendosi prevedere il recupero in attività di insegnamento si possono soltanto rivedere eventuali autorizzazioni di esonero da attività funzionali già concesse per evitare lo sfioramento delle 40 ore di cui all'art. 44 comma 3 del CCNL 2019/21.
4. Per quanto riguarda ferie, permessi e assenze del personale a tempo indeterminato rimangono invariate le norme previste dagli artt. 13-18 del CCNL 2006-09 salvo quanto previsto per la monetizzazione delle ferie all'art. 38 del CCNL/2019-21 e, per gli ATA, all'art. 67 del CCNL/2019-21.
5. Per quanto riguarda ferie, permessi e assenze del personale a tempo determinato l'art. 19 del CCNL 2006-09 è abrogato e si applica l'art. 35 del CCNL/2019-21 con le integrazioni e le eccezioni previste per gli ATA agli artt. 67, 68 e 69 del CCNL/2019-21 relativamente ai permessi orari, alle assenze per particolari disposizioni di legge e a quelle per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

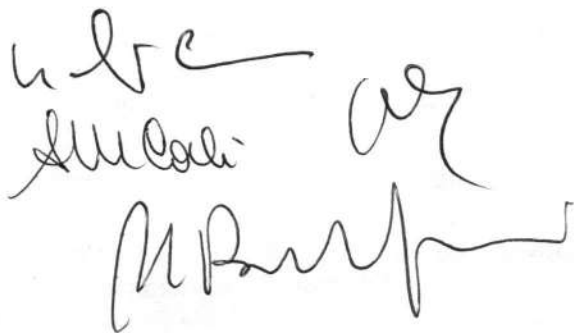
6. Si ricorda, in particolare, l'art. 35 comma 12 del CCNL/2019-21 che consente anche al personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della Religione cattolica, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all'art. 67 del CCNL 2019/21 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).

Art. 23 – Visite guidate

1. Per quanto riguarda le visite guidate e i viaggi di istruzione, compatibilmente con le esigenze della scuola, è consentito al docente di recuperare le ore eccedenti il proprio orario giornaliero compensando i permessi brevi e/o fruendo di recuperi nella seguente misura e modalità:
 - a) 1 giorno di recupero per ogni servizio svolto con pernottamento o nel giorno libero o sabato/domenica
 - b) max 1 ora per le visite che terminano entro le ore 15
 - c) max 2 ore per le visite che terminano oltre le ore 15
2. Tali recuperi in ogni caso non devono determinare oneri per l'amministrazione scolastica.

Art. 24 – Attività dei docenti

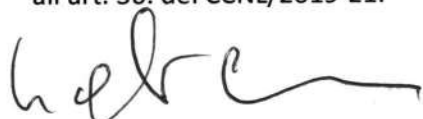
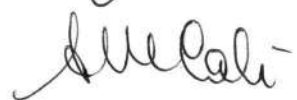
1. Il nuovo art. 44 del CCNL/2019-21 prevede una integrazione alle attività di carattere collegiale dei consigli, includendo anche i gruppi di lavoro operativo per l'handicap.
2. Le ore non utilizzate per le attività collegiali sono destinate alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio dei docenti con il PTOF.
3. Con Regolamento d'istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle 2 ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria e di alcune delle attività funzionali collegiali che non rivestono carattere deliberativo.
4. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
5. Tutti gli aspetti relativi alla funzione docente si trovano nel nuovo CCNL/2019-21 dall'art. 39 all'art. 48.



TITOLO VI – FORMAZIONE
(CCNL/2019-21 art. 30 c. 4 lett. c7, art. 36)

Art. 25 – Diritto/dovere alla formazione e modalità di fruizione

1. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio (CCNL/2019-21 art. 36 c. 1).
2. A tale scopo utilizza tutte le risorse disponibili che, se non spese nell'esercizio finanziari di riferimento, rimangono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. Assicura opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa (CCNL/2019-21 art. 36 c. 3).
3. I corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l'orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il personale, docente ed ATA, che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio (CCNL/2019-21 art. 36 c. 5).
4. Il personale può partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione allo sviluppo e all'arricchimento della professionalità. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione (CCNL/2019-21 art. 36 c. 6).
5. Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 del CCNL/2019-21 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44, comma 4 del CCNL/2019/21 (Attività funzionali all'insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78 (CCNL/2019-21 art. 36 c. 7).
6. Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni per anno scolastico per partecipare ad iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente e in orario di servizio (CCNL/2019-21 art. 36 c. 8). L'attività di formazione ed aggiornamento verrà autorizzata dal DS secondo i seguenti criteri:
 - rotazione per assicurare una professionalità diffusa
 - privilegiare la formazione del personale neoassunto
 - disponibilità a trasmettere le competenze acquisite agli altri lavoratori della scuola
7. Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un'articolazione flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma (CCNL/2019-21 art. 36 c. 9).
8. La partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento ATA, effettuati oltre l'orario di servizio, è considerata servizio a tutti gli effetti.
9. L'attività di formazione ed aggiornamento in orario di servizio del personale ATA verrà autorizzata dal DS secondo i seguenti criteri:
 - rotazione per assicurare una professionalità diffusa
 - privilegiare la formazione del personale neoassunto
 - disponibilità a trasmettere le competenze acquisite agli altri lavoratori della scuola
10. Per ulteriori aspetti contrattuali relativi all'aggiornamento ed alla formazione dei lavoratori si rimanda all'art. 36. del CCNL/2019-21.



TITOLO VII – LAVORO AGILE, DA REMOTO E DISCONNESSIONE

(CCNL/2019-21 art. 30 c. 4 lett. c8, c. 9 lett. b5)

Art. 26 - Tipologia e modalità di comunicazione

1. Gli strumenti elettronici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni. I primi, a differenza dei secondi, richiedono che entrambi i terminali della comunicazione (trasmittente e ricevente) siano connessi perché si abbia comunicazione.
2. La comunicazione telefonica tradizionale richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve. La messaggistica (whatsapp, mail, messenger) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.

Art. 27 - Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali.

1. Le convocazioni ufficiali degli organi collegiali, degli incontri scuola famiglia, degli organi tecnici devono avvenire con comunicazione scritta, pubblicata nel sito web della scuola, con i cinque giorni di preavviso previsti.
2. Le comunicazioni pubblicate nel sito web devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto, la consultazione del sito web deve essere costante e frequente.

Art. 28 - Diritto alla disconnessione

1. Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, in modo da eliminare l'invasività del datore di lavoro e l'obbligo per il lavoratore di rimanere connesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
2. Il diritto alla disconnessione è garantito dalle ore 17.30 di ogni giorno lavorativo sino alle ore 7.00 del giorno lavorativo successivo (dal lunedì al venerdì); il venerdì il diritto alla disconnessione partirà dalle ore 15.00 sino alle ore 7.00 del lunedì successivo.
3. Per comunicazioni gravi ed urgenti che riguardano la sicurezza nonché i rapporti con gli enti locali, il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di pubblicare comunicazioni ed avvisi sul sito della scuola anche in orari diversi da quelli concordati e di contattare lo staff di direzione e i responsabili di plesso per le decisioni relative.

Art. 29 - Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche)

1. I lavoratori non possono essere contattati telefonicamente per problematiche riguardanti la prestazione lavorativa durante il periodo di sospensione delle attività didattiche e nei periodi festivi.
2. I collaboratori del dirigente scolastico, le funzioni strumentali i responsabili di sede, i docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d'urgenza, pur non potendo essere contattati telefonicamente nei suddetti limiti temporali, possono essere contattati via mail o con comunicazioni di messaggistica varia (whatsapp, messenger) che poi gli stessi potranno leggere con tutta la possibile tranquillità.
3. Nei limiti dell'orario di funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza è possibile contattare i lavoratori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni connesse al proprio stato giuridico o economico. Per ragioni di sicurezza ed emergenza i suddetti limiti sono superati al fine di evitare o prevenire situazioni di pericolo.

Art. 30 - Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica)

1. La comunicazione tramite i "canali sociali" non richiede la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori (tra questi è incluso anche il dirigente scolastico) possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati.
2. In ogni caso le comunicazioni a mezzo dei canali sociali informatici con gli utenti e con i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento.

*u.l.c. w
Alli Cali
M. B. M.*

TITOLO VIII – RIFLESSI SULLA QUALITA' DEL LAVORO

(CCNL/2019-21 art. 30 c. 4 lett. c9)

Art. 31 - Tecnologie nelle attività d'insegnamento

1. Gli strumenti elettronici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da lavoro e rendere più efficace il servizio scolastico. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o piattaforme e-learning, finalizzate esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.

Art. 32 - Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

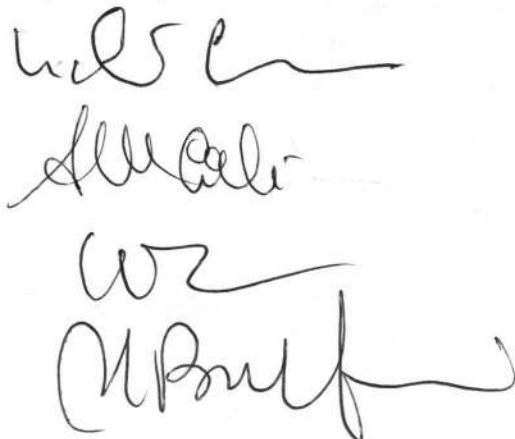
1. Al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, si stabilisce che rientra fra i compiti del docente l'accesso quotidiano (nei giorni di effettivo servizio a scuola) al registro elettronico per la firma della presenza, la registrazione di alunni e studenti assenti, la registrazione di valutazioni e note disciplinari, la registrazione sintetica dell'attività svolta, la lettura delle comunicazioni della segreteria e delle circolari nel registro elettronico.
2. La consultazione dell'email dovrà avvenire almeno una volta al giorno.
3. Per le comunicazioni urgenti sarà utilizzato, anche, il mezzo telefonico o l'incontro personale.

Art. 33 - Tecnologie nelle attività amministrative

1. Tutto il personale, e in particolare gli operatori di segreteria, sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.).
2. Parimenti gli operatori video terminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008).

Art. 34 - Qualità del lavoro e innovazione tecnologica

1. Per alcune attività particolari per il personale ATA conseguenti all'applicazione di innovazioni normative e tecnologiche, anche al fine di tenerne conto in termini di intensificazione lavorativa ed eventuale retribuzione aggiuntiva si individuano alcune ipotesi di prestazione:
 - a) esecuzione di progetti comunitari
 - b) adempimenti relativi ad obblighi vaccinali
 - c) collaborazione nei progetti formativi dell'ambito 21
 - d) assistenza all'utenza per iscrizioni online degli alunni
 - e) attività di supporto al PNSD
 - f) inserimento nelle commissioni per la sicurezza, per i viaggi d'istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità e per l'elaborazione del PEI (art. 63 c. 1 CCNL/2019-21)
2. Per tali ed altre prestazioni, spesso ulteriori ai compiti contrattuali, si cercherà di tenere conto nei limiti del possibile, oltre alle risorse a carico del FIS, anche di altri fondi a disposizione (Pon, Pnsd, Alternanza scuola lavoro, Aree a rischio, economie, fondi privati...).
3. In ogni caso si farà in modo che il crescente utilizzo di innovazione tecnologica sia colto nella sua positività, privilegiandone il valore di facilitatore nei processi lavorativi.
4. Si porrà cura alle pause previste dal lavoro al video terminale e si chiederanno valutazioni al medico competente qualora sia necessario.



TITOLO IX – RIPARTIZIONE RISORSE E TRATTAMENTO ECONOMICO

(CCNL/2019-21 art. 30 c. 4 lett. c2, c3, c4)

Art. 35 - Valorizzazione del personale docente (ex bonus)

1. In applicazione della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 27.12.2019) e in particolare art. 1 comma 249 che recita: *“Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”*, le somme del sono confluite nel MOF del presente anno scolastico.

Art. 36 - Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (CCNL/2019-21 art. 78)

1. A decorrere dall’a.s. 2018/19, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, le risorse di cui all’art. 40 del CCNL 2018.
2. Tale fondo è alimentato, inoltre, dalle seguenti risorse previste da disposizioni di legge, nei loro valori annuali:
 - a) risorse di cui all’art. 1 comma 126 della legge 13 luglio 2015 n. 107 (ex “valorizzazione del merito”);
 - b) risorse di cui all’art. 1 comma 592 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018);
 - c) risorse di cui all’art. 1 comma 770 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022);
 - d) altre eventuali disposizioni di legge che destinano specifiche risorse al fondo di cui al presente articolo.
3. Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
 - a) finalità già previste per il fondo per l’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 2007;
 - b) compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
 - c) funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
 - d) incarichi specifici del personale ATA;
 - e) compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
 - f) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. a) tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 249 della legge 160/2019 (*“Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”*);
 - g) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. b) per le finalità previste dall’art. 1 comma 593 della legge 205/2017;
 - h) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. c) per le finalità previste dall’art. 1 comma 770 della legge 234/2021;
 - i) utilizzo delle risorse di cui al comma 2 lett. d) per remunerare le prestazioni del personale secondo le finalità indicate dalle norme di legge che ne hanno previsto lo stanziamento nell’ambito del fondo di cui al presente articolo;
 - j) altri compensi finanziati a carico del presente fondo sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL.

Art. 37 – Attività finalizzate

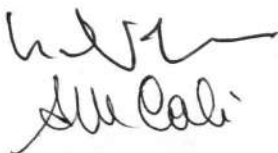
1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Art. 38 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 39 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica

1. Si concorda che le economie relative alle voci attività complementari di ed. fisica, area rischio e ore eccedenti 2022/23 saranno utilizzate e imputate alla quota di ripartizione del FIS riservato ai docenti.
2. In riferimento all’assegnazione ministeriale le disponibilità relative a quanto previsto dal FIS ed altri istituti contrattuali sono determinate come di seguito.




PROSPETTO DETERMINAZIONE DEL FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/24		
VOCE	importo lordo DIPENDENTE	Importo lordo STATO
a) Finanziamento comunicazione MIM prot. 25954 del 29/09/2023	€ 46.762,36	62.053,65
b) Quota variabile Indennità Direzione DSGA	€ 4.080,00	€ 5.414,16
c) Sostituzione DSGA	€ 630,00	€ 836,01
TOTALE FIS	€ 51.472,36	€ 68.303,82
d) ex quota bonus	€ 11.196,21	€ 14.857,37
e) funzioni strumentali docenti	€ 3.890,98	€ 5.163,33
f) Incarichi specifici ATA	€ 2.498,75	€ 3.315,84
TOTALE ASSEGNATO	€ 69.058,30	€ 91.640,36
g) economie FIS in cedolino unico docenti (di cui € 2.000,00 ripartite in g2)	€ 4.690,10	€ 6.223,76
h) economie FIS in cedolino unico ATA	€ 574,22	€ 761,99
i) economie incarichi specifici ATA	€ 0,00	€ 0,00
j) economie funzioni strumentali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE DISPONIBILITA' COMPLESSIVA	€ 74.322,62	€ 98.626,11

PROSPETTO DETERMINAZIONE ORE ECCEDENTI A.S. 2023/24		
VOCE	importo lordo DIPENDENTE	Importo lordo STATO
g2) da economie FIS totali in cedolino unico docenti (vedi art. 40 c. 2)	€ 2.000,00	€ 2.654,00
k) Finanziamento comunicazione MIM prot. 25954 del 29/09/2023	€ 2.209,57	€ 2.932,10
TOTALE ore eccedenti	€ 4.209,57	€ 5.686,10

PROSPETTO DETERMINAZIONE FONDI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI ED. FISICA A.S. 2023/24		
VOCE	importo lordo DIPENDENTE	Importo lordo STATO
l) Finanziamento comunicazione MIM prot. 25954 del 29/09/2023	€ 833,29	€ 1.105,78
TOTALE fondi attività complementari di Ed. Fisica	€ 833,29	€ 1.105,78

PROSPETTO DETERMINAZIONE FONDI AREE A RISCHIO A.S. 2023/24		
VOCE	importo lordo DIPENDENTE	Importo lordo STATO
m) Finanziamento comunicazione MIM prot. 25954 del 29/09/2023	€ 162,30	€ 215,37
TOTALE fondi aree a rischio	€ 162,30	€ 215,37

3. Per la ripartizione fra le componenti ATA e Docenti si stabiliscono i seguenti criteri:

Modalità di ripartizione risorse fra personale docente e ATA			
	ATA	docenti	Totale L.D.
Ripartizione FIS ATA 35% e Docenti 65% (lett. a)	€ 16.366,83	€ 30.395,53	€ 46.762,36
Indennità Direzione DSGA (lett. b)	€ 4.080,00		€ 4.080,00
Indennità sostituzione DSGA (lett. c)	€ 630,00		€ 630,00
Ripartizione ex Bonus ATA 35% e Docenti 65% (lett. d)	€ 3.918,67	€ 7.277,54	€ 11.196,21
Economia FIS e MOF anni passati (lett. h/g)	€ 574,22	€ 4.690,10	€ 3.264,32
Totale Fondo comune	€ 25.569,72	€ 42.363,17	€ 67.932,89
Attività incarichi specifici ATA e FF.SS. docenti (lett. f/e)	€ 2.498,75	€ 3.890,98	€ 6.389,73
Economia Incarichi specifici ATA anni passati (lett. i)	€ 0,00		€ 0,00
Economia Funzioni strumentali anni passati (lett. j)		€ 0,00	€ 0,00
Totale incarichi specifici e funzioni strumentali	€ 2.498,75	€ 3.890,98	€ 6.389,73
TOTALE	€ 28.068,47	€ 46.254,15	€ 74.322,62

Art. 40 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di questa Istituzione scolastica, sulla base della delibera del Consiglio di Istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano annuale, il fondo d'istituto destinato al **personale docente** è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

[Handwritten signatures and initials]

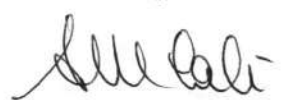
- a) **Supporto al dirigente scolastico e incarichi fiduciari** (es. collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi, commissione orario, etc...);
 - b) **Attività funzionali all'insegnamento** (es. coordinatori dei consigli di Interclasse e intersezione, responsabili laboratori, gruppi di lavoro e/o di studio, figure di supporto alle F.S., referenti con incarichi continuativi etc...);
 - c) **Attività aggiuntive all'insegnamento** (progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa extracurricolari);
2. Allo scopo di consentire una maggiore copertura economica per le sostituzioni dei docenti € 2.000,00 delle economie totali dei docenti dell'anno precedente vengono destinate alle "voce" ore eccedenti 2023/24;
 3. Al fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al **personale ATA**, a ciascuna delle quali vengono assegnate, alla luce del Piano delle attività predisposto dal DSGA, le risorse specificate:
 - a) prestazioni oltre l'orario d'obbligo;
 - b) intensificazione della prestazione lavorativa;
 - c) assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica;

Art. 41 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante (o l'eventuale riferimento alla contrattazione **se in itinere**) ed i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva all'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. Gli incarichi aventi durata annuale (comprese le referenze) saranno retribuiti in proporzione al periodo di effettivo svolgimento su un massimo stabilito di 10 mesi (settembre/giugno) e solo se adeguatamente documentati.
5. Eventuali sostituzioni operate, a seguito di rinunce o impossibilità oggettive, comporteranno una retribuzione ai subentranti in ragione del periodo svolto.
6. Allo stesso modo la rinuncia ad effettuare un progetto determinerà la distribuzione in maniera equa delle ore risparmiate con priorità ad altri colleghi dello stesso progetto e, in subordine, ad altri progetti dello stesso ordine di scuola.

Art. 42 - Determinazione dei compensi, per il personale docente

1. Per il personale docente il tipo di attività è in relazione alle esigenze di gestione della scuola ed al Piano Triennale dell'Offerta formativa, deliberati dagli OO.CC.
2. Salvo diversa indicazione, i compensi devono intendersi attribuiti in maniera forfettaria ad eccezione delle ore di docenza per le quali viene determinato l'impegno richiesto.
3. Nel caso in cui un incarico sia assunto da più docenti contemporaneamente o da più docenti successivamente, il compenso forfetario è suddiviso in modo proporzionale tra gli stessi, sulla base delle loro relazioni.
4. Il fondo di istituto destinato al personale docente, pari a **€ 40.363,17**, è così ripartito:



DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	Docenti	Tot. lordo € 14.332,50
Collaboratore	Vicario	1	€ 5.775,00
Collaboratore	Il Collaboratore	1	€ 1.400,00
Resp. Plesso	Infanzia Villafrati (3tn + 1tr)	1	€ 525,00
Resp. Plesso	Primaria Villafrati (10cl)	1	€ 787,50
Resp. Plesso	Infanzia Godrano (2tr)	1	€ 402,50
Resp. Plesso	Infanzia Mezzojuso (2tn)	1	€ 437,50
Resp. Plesso	Cefalà Diana (2pl.tn + 1tn)	1	€ 595,00
Resp. Plesso	Campofelice di Fitalia (2pl + 1tr)	1	€ 472,50
Resp. Plesso	Primaria Godrano (5cl)	1	€ 542,50
Resp. Plesso	Primaria Mezzojuso (7cl)	1	€ 682,50
Resp. Plesso	Secondaria Villafrati (6cl)	1	€ 647,50
Resp. Plesso	Secondaria Godrano (3cl)	1	€ 472,50
Resp. Plesso	Secondaria Mezzojuso (5cl)	1	€ 542,50
Vice Resp.	Escluso Infanzia	10	€ 1.050,00

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	Docenti	Tot. lordo € 11.637,50
Referente	Supporto PTOF e sicurezza	1	€ 1.050,00
Coordinatore	Classe scuola secondaria	14	€ 1.960,00
Coordinatore	Classe scuola primaria	26	€ 3.640,00
Referente	Lab. Scientifico Vil-Mez-God	3	€ 262,50
Referente	Lab. Informatico pri.Vil e sec.Mez	2	€ 700,00
Referente	Lab. Tecnologico Villafrati	1	€ 350,00
Referente	Tecnico strumentazione informatica	1	€ 350,00
Referente	Continuità e legalità	1	€ 175,00
Referente	Gosp	1	€ 175,00
Referente	Progetto GdS	1	€ 175,00
Referente	Comm. Orario God-Mez primaria	2	€ 350,00
Referente	Comm. Orario Vil-God secondaria	2	€ 350,00
Referente	Comm. Orario pluricl. e sec. Mez.	4	€ 350,00
Referente	Tutor tirocinanti TFA	5	€ 875,00
Referente	Tutor neo immessi	4	€ 700,00
Referente	Progetto "Una Scuola per la visita"	1	€ 175,00

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	Docenti	Tot. lordo € 12.628,00
Frontale	Yoga in mandala (inf.Vil) (4-5 anni)	4	€ 4.620,00
Funzionale	Yoga in mandala (inf.Vil)	4	€ 308,00
Frontale	Il piacere di leggere (pri.Vil) (5A-B)	2	€ 1.540,00
Funzionale	Il piacere di leggere (pri.Vil)	2	€ 154,00
Frontale	Play for equality (sec.God) (*)	2	€ 0,00
Funzionale	Play for equality (sec.God)	2	€ 308,00
Frontale	Il giornalino (sec.Mez) (**)	2	€ 1.540,00
Funzionale	Il giornalino (sec.Mez)	2	€ 308,00
Frontale	Centro sportivo scolastico	3	€ 3.850,00

Fondo Riserva	Vedi art. 43 comma 3	€ 600,00
---------------	----------------------	-----------------

(*) Tale progetto viene interamente inserito nel progetto regionale finanziato (risparmio FIS 2100,00)

(**) Tale progetto viene inserito per 2/3 nel progetto regionale finanziato (risparmio FIS 700,00)

Quindi si prevede un impegno di somme pari a € 38.598,00 su € 40.363,17.

La rimanente somma di € 1.765,17 è composta da:

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

- a) 1.165,17 economia che si concorda di poterla vincolare nella prossima contrattazione per la voce relativa Docenti;
- b) 600,00 per quanto previsto all'art. 43 comma 3;

Art. 43 – Chiarimenti ripartizione risorse – Clausola adeguamento compensi orari

1. Per quanto riguarda le ore assegnate ai responsabili di plesso vengono confermati i criteri dell'anno scorso per cui le ore sono determinate aggiungendo ad una quota base uguale per tutti per la *funzione* di responsabilità (19 ore), un parametro numerico per una serie di valori oggettivi come il numero degli alunni in un plesso (alunni + personale), il numero e la tipologia delle classi/sezioni (normali o pluriclassi, a tempo ridotto o a tempo normale) e la complessità legata alle sostituzioni nella scuola primaria e secondaria.
2. Anche quest'anno viene tolta la quota extra (20 ore), uguale per tutti i responsabili di plesso assegnata in passato per l'emergenza Covid.
3. Il fondo di riserva è stato istituito per remunerare eventuali prestazioni imprevedibili e non programmabili. Su richiesta di una delle parti sarà possibile accedervi previa specifica seduta di contrattazione. Da tale somma si dovrà eventualmente prelevare un eventuale eccedenza di indennità sostituzione Dsga, qualora incapiante.

Art. 44 - Funzioni strumentali al PTOF

1. Ai sensi dell'art. 33 CCNL 2007, il Collegio ha individuato n. 5 aree da presidiare con Funzioni strumentali, di importo uguale per tutti. Sono assegnati i seguenti compensi:

Funzioni strumentali	quota disponibile 2023/24	3.890,98
tipologia incarico (l'attività verrà verbalizzata in itinere e con relazione finale)		comp. tot.
Area 1 – Aggiornamento del PTOF e Invalsi		778,00
Area 2 – Autovalutazione e miglioramento		778,00
Area 3a – Inclusione alunni Bes Infanzia/Primaria		389,00
Area 3b – Inclusione alunni Bes Secondaria		389,00
Area 4 – Tecnologie e animazione digitale		778,00
Area 5 – Orientamento e viaggi d'istruzione		778,00
TOTALE		3.890,00

2. L'eventuale economia per assenze e/o per dimissione del docente designato verrà equamente suddivisa alle altre funzioni previste o ripartita in proporzione agli eventuali subentranti in corso d'anno.

Art. 45 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA e criteri di accesso al fondo

1. Al personale ATA sono dovuti i compensi per le attività specificate in dettaglio nel prospetto sotto indicato, secondo il tipo ed il livello di responsabilità connesse al profilo.
2. Le attività aggiuntive del personale ATA di carattere tecnico, amministrativo e di vigilanza sono a supporto delle iniziative culturali, extracurricolari programmate dall'Istituto volte al miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica e amministrativa, sia all'interno che al di fuori dell'orario di servizio del personale stesso. Vanno inoltre compensati gli impegni derivanti dall'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare peso.
3. Le quote del fondo d'istituto da assegnare al personale ATA vengono ripartite secondo la seguente tabella, che identifica l'ammontare forfetario riconoscibile a ciascun addetto.
4. I compensi forfetari verranno liquidati pro quota rispetto al tempo di assunzione in tutti i casi in cui vi fosse un cambiamento dell'addetto coinvolto durante l'anno.
5. I compensi di intensificazione lavorativa verranno ripartiti in misura proporzionale al carico di lavoro assegnato ed eseguito.
6. Il fondo di istituto destinato al personale ATA, pari a € 25.569,72, è così ripartito:

Handwritten signatures:
 1. *Luca*
 2. *Luca*
 3. *MP*

Tipologia Personale	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Unità	Totale lordo € 25.569,72
DSGA	Indennità Direzione Dsga	1	€ 4.080,00
Ass. amm.vo	Sostituto Dsga	1	€ 630,00
Ass. amm.vo	Straordinario	6	€ 2.436,00
Ass. amm.vo	Intensificazione sostituzione collega	6	€ 2.610,00
Ass. Amm.vo	Intensificazione area alunni	1	€ 435,00
Ass. Amm.vo	Intensificazione area personale, pensioni	1	€ 435,00
Ass. Amm.vo	Intensificazione area personale, supplenze	1	€ 435,00
Ass. amm.vo	Intensificazione area acquisti e bilancio	1	€ 435,00
Ass. amm.vo	Intensificazione area archivio e catalogazione	1	€ 435,00
Ass. amm.vo	Intensificazione area disabilità	1	€ 435,00
Ass. amm.vo	Intensificazione Registro elettronico, Invalsi, Monitoraggi, Organico	1	€ 362,50
Coll. Scol.	Straordinario	21	€ 7.275,50
Coll. Scol.	Intensificazione sostituzione colleghi assenti (1 ora)	1	€ 2.250,00
Coll. Scol.	Intensificazione disagio unico personale nel plesso	6	€ 750,00
Coll. Scol.	Intensificazione servizio mensa scolastica Villafrati	1	€ 187,50
Coll. Scol.	Intensificazione servizio mensa scolastica Mezzojuso	1	€ 125,00
Coll. Scol.	Intensificazione servizio mensa scolastica Cefalà Diana	1	€ 125,00
Coll. Scol.	Intensificazione gestione eventi e amplificazione	1	€ 500,00
Coll. Scol.	Intensificazione complessità sede centrale e centralino	2	€ 500,00
Coll. Scol.	Intensificazione complessità secondaria Mezzojuso (> 4 cl.)	1	€ 125,00
Coll. Scol.	Intensificazione complessità prim./inf. Villafrati (ingresso e fotocopie)	1	€ 187,50
Coll. Scol.	Intensificazione complessità prim./inf. Villafrati (ingresso e fotocopie)	1	€ 125,00
Coll. Scol.	Intensificazione complessità prim./inf. Villafrati (2° ingresso)	1	€ 187,50
Coll. Scol.	Intensificazione complessità primaria Godrano (> 4 cl.)	1	€ 125,00
Coll. Scol.	Intensificazione complessità primaria Mezzojuso (> 4 cl.)	2	€ 375,00

Quindi si prevede un impegno di € 25.566,00 ed un'economia di 3,72.

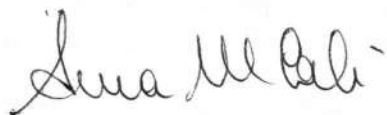
7. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, sono remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
8. Le sostituzioni dei colleghi collaboratori scolastici saranno riconosciute nel limite di n. 01 ora per ogni sostituzione effettuata fuori dal Comune e di ½ ora nell'ambito dello stesso comune previa registrazione a cura del C.S. nel registro. Nel caso in cui le ore dovessero superare il numero previsto l'importo sarà riconosciuto in percentuale.
9. Sono possibili compensazioni fra le voci "straordinario" e "sostituzioni" relativamente ai collaboratori scolastici nel caso di economie rispetto alle previsioni.
10. In caso di attività straordinarie e non attualmente prevedibili (traslochi ecc...) si attingerà con priorità dalle somme previste per lo straordinario per intensificare il personale impegnato.
11. Il personale del plesso dove il soggetto che sostituisce si assenta per completare le pulizie effettuerà n. 1,5 ore di straordinario.
12. Per le sostituzioni del collega amministrativo di segreteria si conviene che l'importo procapite per ogni assistente subirà le seguenti riduzioni:
 - per assenze superiori a 3 mesi (escluso ferie e compensativi) riduzione di 1/3 della quota procapite;
 - per assenze maggiori a 5 mesi (escluso ferie e compensativi) riduzione di 2/3 della quota procapite.
 La parte non corrisposta sarà assegnata ai rimanenti assistenti amministrativi.
13. In considerazione della esiguità dei fondi a disposizione si stabiliscono i seguenti criteri per l'accesso alle prestazioni straordinarie ed aggiuntive:
 - a) disponibilità espressa;
 - b) ripartizione in base a parametri oggettivi quali la rotazione ai fini dell'equa distribuzione delle risorse;

- c) nell'attribuzione di incarichi per ore eccedenti nell'ambito di attività/progetti che richiedano servizi di pulizia la priorità sarà data al personale collaboratore idoneo ai servizi;
 - d) fermo restando il possesso di sufficienti requisiti, tutto il personale ha diritto a partecipare alle attività e alle mansioni aggiuntive senza alcuna discriminazione.
14. Per la manutenzione specialistica si farà ricorso ad apposito bando interno per il reperimento di personale capace e disponibile. Nell'eventualità di un impegno inferiore alle previsioni (prolungate interruzioni delle attività didattiche, lockdown) una quota proporzionale delle somme confluirà nelle voci di "straordinario e/o "sostituzioni".
15. Qualunque prestazione comunque effettuata sarà in coerenza con il CCNL/2018 e con il piano delle attività elaborato dal DSGA.

Art. 46 – Incarichi specifici – Compiti e misure

1. Gli incarichi specifici comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori rispetto a quelle previste nel profilo e lo svolgimento di compiti complessi o disagiati.
2. L'individuazione degli incarichi spetta al direttore all'interno del Piano delle attività. L'assegnazione è fatta dal Dirigente Scolastico.
3. Su proposta del D.S.G.A. il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b da attivare nella scuola.
4. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - disponibilità degli interessati;
 - professionalità specifica richiesta, sulla base dei titoli professionali e delle esperienze acquisite.
5. Nell'attribuzione degli incarichi specifici è necessario tenere conto del personale destinatario ex. art. 7 ora art. 50 CCNL. Il compenso per incarichi specifici è incompatibile con quello relativo ai destinatari ex art. 7.
6. Al personale collaboratore scolastico già formato con art. 7 spettano in aggiunta agli obblighi di servizio ulteriori e più complesse mansioni.
7. Gli incarichi specifici "comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori" rispetto a quanto già rientra nel profilo professionale (art. 47 CCNL) e, quindi, non possono essere assimilati ad una prestazione oraria come lo straordinario.
8. Si considerano 6 ore per EHG e 4 ore per EH. Il numero totale delle ore per plesso per la disabilità viene diviso fra tutti coloro che se ne occupano (con o senza art. 7). La quota procapite risultante, dimezzata se esiste assistente igienico personale, viene pagata solo a chi non ha l'art. 7.
9. La disponibilità ammonta a **2.498,75** e sarà suddivisa, assegnando **2.490,00**, come da seguente prospetto:









2498,75								
Tipologia personale	plesso	personale	art. 7	Ass. Ig.	Descrizione attività		unità	totale lordo
A.A. (int.)	SEC VIL	AA-01	NO		attività amministrativa		1	652,50
					disabilità	manutenzione		
C.S. (int.)	SEC VIL (26h)	CS-01	NO	SI	3ehg + 2eh	può partecipare	1	37,50
C.S. (int.)		CS-02	NO			può partecipare	1	37,50
C.S. (int.)		CS-03	SI			non può		0,00
C.S. (int.)		CS-04	NO					0,00
C.S. (int.)	INF PRI VIL (60h)	CS-05	NO	SI	9ehg + 1eh	può partecipare	1	62,50
C.S. (int.)		CS-06	NO			può partecipare	1	62,50
C.S. (int.)		CS-07	NO			non può	1	62,50
C.S. (int.)		CS-08	SI					0,00
C.S. (int.)		CS-09	SI			non può		0,00
C.S. (int.)		CS-10	NO				1	62,50
C.S. (int.)	SEC MEZ (18h)	CS-11	NO		1ehg + 3eh	può partecipare	1	75,00
C.S. (int.)		CS-12	SI			non può		0,00
C.S. (int.)		CS-13	NO					0,00
C.S. (int.)	PRI MEZ (26h)	CS-14	SI		3ehg + 2eh			0,00
C.S. (int.)		CS-15	SI			non può		0,00
C.S. (int.)		CS-16	SI					0,00
C.S. (int.)	INF MEZ	CS-17	NO			può partecipare		0,00
C.S. (int.)								0,00
C.S. (int.)	SEC GOD	CS-18	NO			può partecipare		0,00
C.S. (int.)	PRI GOD (6h)	CS-19	NO		1ehg	può partecipare	1	75,00
C.S. (int.)	INF GOD (6h)	CS-20	NO		1ehg	può partecipare	1	75,00
C.S. (int.)	CEF (10h)	CS-21	NO	SI	1ehg + 1eh	può partecipare	1	62,50
C.S. (int.)	CAM (10h)	CS-22	NO		1ehg + 1eh	può partecipare	1	125,00
C.S. (int.)	VILLAFRATI		NO			manut. spec.		550,00
C.S. (int.)	MEZZOJUSO		NO			manut. spec.		275,00
C.S. (int.)	Cef+God+Cam		NO			manut. spec.		275,00

Art. 47 – Sequenze contrattuali sul Fondo d'Istituto

1. Nel caso fossero disponibili nuove risorse del fondo, per nuove risorse (PON e/o altro) o per quanto previsto all'art. 43 comma 3, il DS convoca le parti per contrattare le eventuali risorse aggiuntive.

Art. 48 – Interventi altri fondi MOF

Voce	Importo L.D.	Note
Ore eccedenti	€ 2.209,57	Si prevede la ripartizione fra i diversi ordini di scuola e l'uso di eventuali economie fra diversi plessi.
Attività complementari di Ed. Fisica	€ 833,29	Vedi attività del FIS
Fondi aree a rischio	€ 162,30	Non si prevedono attività






TITOLO X – CRITERI ATTRIBUZIONE ALTRI COMPENSI ACCESSORI

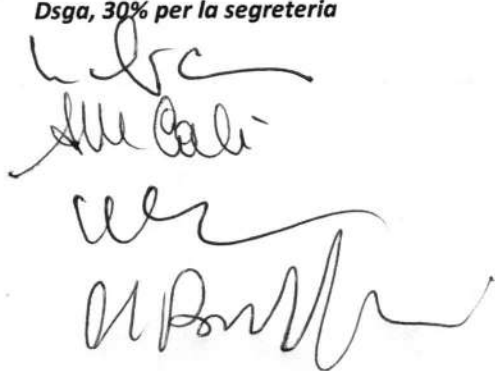
(CCNL/2019-21 art. 30 c. 4 lett. c3)

Art. 49 - Criteri ripartizione delle risorse e dei compensi relativi ai progetti nazionali e Comunitari

1. In linea con quanto concordato negli anni precedenti per l'utilizzo dei lavoratori in progetti ed attività di fonte non contrattuale, compreso i PON, si conferma che il personale dell'istituto sarà individuato secondo criteri approvati dagli organi collegiali o definiti nelle informative del Dirigente Scolastico e, per alcuni aspetti, da quanto disposto di seguito.
2. Per i compensi per la gestione delle risorse umane, fatti salvi quelli in cui è prevista una quota fissata da bandi o norme e previa disponibilità fornita dagli interessati, sarà riservata una quota al personale ATA scelto secondo criteri di individuazione e compensi previsti dal presente contratto.
3. In ogni caso sarà previsto il compenso per almeno un collaboratore scolastico per plesso per ogni attività pomeridiana che preveda l'impiego di alunni e si prevederanno anche le somme per coprire la ½ ora prima e dopo il progetto, con ore di straordinario.
4. Per i collaboratori scolastici, per evitare penalizzazioni a chi non ha progetti avviati nel proprio plesso, le ore verranno equamente suddivise fra i disponibili in relazione alla scelta del/dei modulo/i. Solo in caso di adesioni insufficienti si potrà partecipare a più progetti.
5. Per i progetti PON FSE e FESR già finanziati e non ancora completati si applicheranno i criteri già deliberati in precedenza come integrati dal presente contratto.
6. Per gli assistenti amministrativi, il Ds, tramite apposito avviso interno, individua il fabbisogno e seleziona il personale a cui si attribuiranno equamente i compensi in relazione ai compiti previsti nelle sezioni Gestione Interventi e Gestione Finanziaria del portale PON 2014-2020 oltreché dal Fascicolo Operazione FSE previsto dal documento del Miur prot. 1498 del 9/2/2018 "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" e/o da successive modifiche.
7. Sono sempre possibili sostituzioni anche in caso di rinunce all'avvio e/o nel corso di svolgimento del progetto; conseguentemente le somme e i carichi di lavoro saranno equamente distribuiti fra i subentranti. In particolare in caso di economie per assenze o indisponibilità il budget previsto sarà assegnato all'area materiale di consumo o all'area amministrativa.
8. Le somme previste per le spese gestionali sono legate al numero di alunni partecipanti, infatti ammontano a $3,47 \times n. \text{ alunni} \times n. \text{ ore}$. Quindi, se in corso d'opera si riducono gli alunni partecipanti, anche l'importo per le spese gestionali si riduce. Pertanto viene accantonata una somma che potrà servire nel caso si verifichi tale circostanza o per integrare le spese per il materiale di consumo e/o per le certificazioni finali di lingua. In caso di insufficiente accantonamento sarà effettuata una equa e proporzionale riduzione delle ore per i vari soggetti coinvolti negli incarichi (ds, dsga, aa, cs, valutatore/facilitatore).

Art. 50 – Criteri ripartizione compensi per progetti di futura attivazione

1. Per i futuri progetti PON FSE si applicheranno per le Spese Gestionali i criteri di seguito indicati. Vengono previste le somme relative alla figura di n. 1 unità di collaboratore scolastico per max 2 classi attivate nello stesso plesso dove sono previste attività pomeridiane con alunni, e l'importo relativo al materiale necessario alla realizzazione del progetto, come determinato dal Dirigente Scolastico; la rimanente somma verrà suddivisa con i seguenti criteri:
30% per la Direzione, 25% per il Dsga, 35% per il personale amministrativo, 10% per il valutatore
2. Per tutti gli altri progetti diversi dai PON FSE (ad esempio PNRR e Agenda Sud) e per i quali non siano stabilite quote prefissate, si seguiranno i seguenti criteri per la suddivisione degli importi, con la stessa precisazione di cui sopra per l'eventuale impiego dei collaboratori scolastici:
 - a) **Senza progettazione e collaudo: 30% per la Direzione, 25% per il Dsga, 45% per il personale amministrativo**
 - b) **Con progettazione e collaudo: 20% per la progettazione, 10% per il collaudo, 20% per la Direzione, 20% per il Dsga, 30% per la segreteria**



NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 – Clausola di salvaguardia finale

1. Nell'eventualità in cui, per qualsiasi ragione, i fabbisogni di spesa superino l'ammontare complessivo delle risorse disponibili in capo al fondo di istituto o risorse consimili, ove non diversamente disposto da norme sopravvenute, i compensi individuali vengono ridotti in misura proporzionale come da seguente esempio: *budget a disposizione = 400 ore, totale straordinario effettuato = 500 ore; le ore pagabili ammonteranno a $400/500 = 80\%$; di conseguenza ogni lavoratore avrà retribuito l'80% delle proprie ore effettuate.*
2. Eventuali economie a consuntivo andranno a confluire nel fondo dell'anno scolastico successivo con le precisazioni previste negli articoli precedenti.
3. Eventuali modifiche del PTOF, del Piano Annuale e qualsiasi situazione che incida sugli accordi del presente contratto, norme e/o integrazioni e modifiche del CCNL/2019-21 e dei contratti regionali saranno materia di informazione, confronto e contrattazione. Il DS convocherà le parti entro sette giorni.

Art. 52 – Natura della retribuzione accessoria

1. La liquidazione dei compensi avverrà previa verifica della corrispondenza tra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. Al termine dell'anno scolastico il dipendente che ha ricevuto l'incarico:
 - redige una sintetica relazione sull'attività svolta, limitatamente al personale docente;
 - per le attività aggiuntive di insegnamento presenta il registro relativo alle ore svolte.
2. Nel caso in cui il destinatario dell'incarico risulti assente per un periodo superiore a 30 gg., anche non continuativi, la corresponsione dell'importo verrà ridotta di 1/10 per ogni mese di assenza/sospensione dell'attività. Il predetto criterio si applica anche ai compensi per le funzioni strumentali.

Art. 53 – Pubblicizzazione contratto ed informativa

1. Il presente contratto, compreso le informative e i piani delle attività, saranno pubblicati sul sito istituzionale della scuola nella sezione "Bacheca sindacale / RSU".

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente

Dott.ssa Maria Concetta Buttiglieri

PARTE SINDACALE

RSU

Anna Maria Calè

Biagio Battaglia

Onofrio Salvatore Tripo

Rappresentante Territoriale (Cisl)

Nicolò Cannizzaro